
	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	--	-----------

Parte Speciale "A"
Reati contro la Pubblica Amministrazione

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

INDICE


1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto

- 2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- 2.2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
- 2.3. - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 2.4. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)
- 2.5. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)
- 2.6. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 2.7. - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- 2.8. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- 2.9. - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)
- 2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. - I reati di cui all'art. 25 del Decreto.

- 3.1. - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- 3.2. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- 3.3. - Concussione (art. 317 c.p.)
- 3.4. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3.5. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 3.6. - Circostanza aggravante (art. 319-*bis* c.p.)
- 3.7. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 3.8. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 3.9. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 3.10. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 3.11. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 3.12. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte e penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- 3.13. – Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

3.14. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

3.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto

4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)


4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

5. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

6. – I Principi generali di comportamento

7. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

8. – Schede di evidenza

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Ai fini della presente trattazione si intende per “Pubblica Amministrazione” (di seguito, anche solo ‘PA’) il complesso di autorità, organi ed agenti cui l’ordinamento affida la cura dell’interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale.


Rientrano, pertanto, in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, si intende per “PA” lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all’art. 322-*bis* del codice penale, gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc.), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Nell’ambito della presente Parte Speciale, assume rilevanza anche la nozione di “Pubblico Ufficiale” (di seguito, anche solo ‘PU’), ovvero, a mente dell’art. 357 c.p., del soggetto che “*eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, dovendosi ritenere che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

Esempi di pubblico ufficiale possono essere:

- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas);
- funzionari delle ASL;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell’Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza;
- militari dell’Arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- funzionari di ambasciate e consolati;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- amministratori di enti pubblici economici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Assume, inoltre, rilevanza la nozione di “Incaricato di Pubblico Servizio” delineata dall’art. 358 c.p. (di seguito, anche solo ‘IPS’), il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Esempi di persona incaricata di un pubblico servizio possono essere:

- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., Trenitalia);
- funzionari dell’ARPA;
- funzionari dell’INPS e INAIL;
- funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

2. - I REATI DI CUI ALL'ART. 24 DEL DECRETO

2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-bis c.p. *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*.


Tale ipotesi di reato contempla condotte successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla PA, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione, anche solo parziale, delle somme ricevute allo scopo per il quale erano state concesse. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Poiché il momento consumativo coincide con la fase esecutiva dell'utilizzo dei fondi, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-ter c.p. *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il*

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

L’iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall’art. 640-*bis* c.p.) determina l’applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l’appunto dall’art. 640-*bis* c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque, nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea (già Comunità Europee), mediante l’utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l’uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l’art. 316 *ter* punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.


2.3. – Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L’art. 353 c.p. prevede che *“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

La presente norma è volta a tutelare l’interesse della pubblica amministrazione al libero e consueto svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e, al contempo, per coloro che affermano la natura plurioffensiva del reato la libertà di chi vi partecipa di influenzare l’esito della gara secondo i principi cardine della libera concorrenza.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Il presupposto della fattispecie è l'esistenza di una procedura di gara o di selezione del contraente, non potendosi realizzare alcuna condotta criminosa nel frangente temporale in cui la procedura non sia ancora iniziata.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico consistente nella volontà di impedire o turbare la gara ovvero allontanare i plurimi offerenti attraverso le modalità tipizzate dalla norma.

La fattispecie si presenta come un reato di pericolo in quanto si configura quando il normale e consueto svolgimento della procedura sia alterato indipendentemente dal risultato della gara.

Infine, l'ultimo comma introduce una autonoma fattispecie di reato con una cornice edittale meno grave di quella prevista per l'integrazione della condotta punita al primo comma.

2.4. – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)


L'articolo 353 bis prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”*

La previsione incriminatrice è stata aggiunta dall'art. 10 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di porre rimedio al vuoto normativo riguardante tutte quelle situazioni in cui le scelte del contraente e/o delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio rilevante a discapito delle imprese partecipanti.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse al regolare espletamento della procedura di scelta del contraente atta all'individuazione della offerta più conveniente per la pubblica amministrazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico in quanto la turbativa d'asta deve essere necessariamente diretta a condizionare e/o alterare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a.

La norma prevede la consumazione della fattispecie nel luogo e nel momento in cui si concretizza l'indebita interferenza nella procedura di redazione del bando di gara o, eventualmente, un atto equipollente.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	--	-----------

Infine, come si evince dalla clausola di apertura della predetta norma, il legislatore ha voluto rendere l'art. 353 *bis* fattispecie sussidiaria applicabile solamente nei casi in cui il fatto non presenti elementi oggettivi o soggettivi comuni ad altre previsioni incriminatrici più gravemente sanzionate.

2.5. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'articolo 640 c.p. punisce *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da un a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;


2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifici, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

2.6. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-bis c.p. *“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

2.7. - Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-ter c.p. *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di responsabilità da reato in capo all'ente

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il reato è aggravato se commesso con furto, indebito utilizzo o sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.8. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 356 c.p. *“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.


Con riferimento alla struttura della fattispecie delittuosa in esame – introdotta tra il novero dei reati presupposto del Decreto con d.lgs. n. 75/2020 - ai fini della sua configurabilità, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Tale elemento di malafede rappresenta l'elemento specializzante e differenziale rispetto al delitto di inadempimento di pubbliche forniture disciplinato ai sensi dell'art. 355 c.p.

A tali considerazioni approda la più recente giurisprudenza di legittimità che – con plurime decisioni – che si pone in contrasto con la precedente interpretazione del delitto *de quo* avendo ritenuto – in precedenza – che per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 356 c.p. non fossero necessari specifici raggiri essendo sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

2.9. - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)

Il delitto in commento, nel porsi in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p. con l'inserimento della c.d. clausola di riserva, prevede che *“chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo*

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

Il giudice di legittimità ha recentemente chiarito che ai fini della configurabilità del reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ex art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898 (c.d. frode comunitaria), l'ignoranza da parte dell'agente del contenuto della domanda e delle allegate attestazioni non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., secondo la lettura datane da Corte cost. n. 364 del 1988, non potendo tale ignoranza ritenersi inevitabile in relazione ad un reato il cui disvalore sociale è noto. Nella parte motiva della sentenza la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, sono esigibili da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione tecnica, come gli imprenditori agricoli o commerciali, oneri di attivazione diretti a conoscere la disciplina di settore ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio dell'attività.

2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO

3.1. – Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)


L'articolo in commento dispone che *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”*. La ratio della norma consiste nella tutela del buon andamento, del prestigio e degli interessi patrimoniali della P.A.

Il delitto in parola si sostanzia nella fattispecie dell'appropriazione indebita, posta in essere però da un soggetto attivo “qualificato”, ossia dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo, poiché prevede la lesione innanzitutto del regolare e buon andamento della P.A., in secondo luogo degli interessi patrimoniali della stessa e dei privati cittadini. Con la consumazione della fattispecie de qua si realizza una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In linea con la giurisprudenza prevalente, si ritiene ormai pacifica la parificazione delle condotte di distrazione ed appropriazione, stante la ricomprensione di quest'ultima all'interno della prima condotta, dal momento che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione, difatti, è quel comportamento *uti dominus*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, quindi interrompendo illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, intendendo con tale ultimo termine configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che lo stesso possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

Altro presupposto integrante il reato in esame è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Ultimo requisito, fondamentale, è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

3.2. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma in commento prevede che «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Occorre preliminarmente valutare la natura di tale reato e i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice: la Suprema Corte aderisce all'impostazione, condivisa anche dalla dottrina dominante, che ritiene la natura plurioffensiva dei reati contro la pubblica amministrazione, distinguendo un bene giuridico "di categoria", comune a tutte le fattispecie incriminatrici, ed un bene giuridico specifico, proprio delle singole ipotesi.

Nel caso che occupa, la norma da un lato è diretta a tutelare il buon andamento, l'imparzialità, la legalità, l'efficienza e la probità della pubblica amministrazione; dall'altro lato, è posta a presidio del patrimonio dei terzi, nonché del legittimo affidamento dei privati nei confronti dell'operato del soggetto pubblico.

Ai fini dell'integrazione del delitto de quo, è necessario che il pubblico ufficiale commetta l'illecito nell'esercizio delle funzioni o del servizio, segnalando dunque la necessità della contestualità tra le mansioni concretamente svolte e la condotta; è invece esclusa la rilevanza della causa, cioè del nesso logico-pertinenziale del ricevere o ritenere, giacché il legislatore ha voluto dare rilievo al solo effettivo ed attuale esercizio della funzione o servizio.

Un altro elemento fondamentale del reato è rappresentato dall'errore altrui, cioè di colui che dà o corrisponde il denaro, che ai sensi dell'art. 316 c.p. deve essere il fattore che ha determinato la ricezione o ritenzione del pubblico agente.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l'errore del privato non deve essere causato dallo stesso p.u. o i.p.s., giacché quest'ultimo deve solo giovare di un errore preesistente, errore in cui il soggetto deve essere

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

già incorso per conto proprio e che può indifferentemente vertere sull'esistenza o sulla quantità del dovuto (sull'*an* o sul *quantum debeatur*).

Ed invero, attraverso il costante orientamento dei giudici della Suprema Corte, è ormai pacifico che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 316 c.p. «*l'errore deve cadere sull'an o sul quantum debeatur, enon sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione giacché se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore*» (ex multis, Cass. pen. Sez VI, sent. n. 9732 del 13 ottobre 1992).


La condotta illecita dell'agente consiste invece nel ricevere o nel ritenere indebitamente il denaro con la consapevolezza e rappresentazione dell'errore altrui, unita alla volizione dell'appropriarsi del denaro per sé o per un terzo, approfittando dell'errore in cui versa l'interlocutore.

Se la condotta è di ricezione, necessitando di un comportamento *uti dominus* da parte del p.u., la fattispecie delittuosa si consuma nel momento in cui il pubblico agente accoglie per sé o per altri il denaro; se invece si tratta di ritenzione, implicando l'appropriazione del bene, il momento consumativo si verifica quando il soggetto pubblico, accorgendosi dell'errore in cui versa il privato, non restituisce il quantum dovuto. La condotta può consistere in un rifiuto alla richiesta altrui di restituire il denaro, ovvero nella omessa restituzione dopo la sopravvenuta scoperta dell'errore.

3.3. - Concussione (art. 317 c.p.)

L'articolo dispone “*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*”.

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

3.4. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La disposizione prevede *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”*.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio.

In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

Ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., consiste nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

3.5. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Ai sensi dell'art. 319 c.p. *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. A nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

3.6. - Circostanza aggravante (art. 319-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

3.7. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'art. 319-ter c.p. dispone che *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

3.8. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'articolo sancisce: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”*

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012).

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

3.9. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'articolo dispone *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

La disposizione ha lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore a un terzo.

3.10. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo prevede *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli*

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

3.11. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)


Ai sensi dell’art. 322 c.p. *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.*

L’istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

3.12. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

A norma dell’articolo 322-bis c.p. *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1. 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

2. 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
6. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
7. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
8. 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
9. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati membri;
- nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio **nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali**, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

3.13. – Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

A norma dell'art. 346 bis c.p. *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*


Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

La fattispecie è stata di **recente innovata** dalla Legge n. 114/2024 c.d. "Legge Nordio" al fine di riorganizzare e modificare l'ordinamento giudiziario nonché quello militare.

In special modo, la nuova formulazione prevede, come requisito necessario, per l'integrazione del reato l'utilizzo in maniera diretta e intenzionale allo scopo di relazioni esistenti con una delle figure indicate dall'articolo. Difatti, a ben vedere, si introduce una nuova forma di dolo intenzionale per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato.

Inoltre, per quanto concerne l'oggetto proprio della condotta questo deve essere necessariamente un'utilità economica.

Infine, il secondo comma inserisce la nozione di "mediazione illecita" al fine di comprendere e meglio circoscrivere le condotte proprie del reato in questione.

3.14. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

La fattispecie in esame è stata introdotta all'interno del novero dei reati presupposto dal c.d. "Decreto Carceri" e modificata successivamente dalla Legge n. 112/2024 recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

Il nuovo reato di "Peculato per distrazione" di cui all'articolo in oggetto oltre ad essere sussidiario rispetto all'art. 314 c.p. è integrato ogni qualvolta un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ponga in essere una delle condotte elencate all'interno della norma.

3.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto


1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	--	---------------------------------------

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. - REATI DI CUI ALL'ART. 25-DECIES DEL DECRETO

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. in commento *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronuncia il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-decies del Decreto

In relazione al reato sopra descritto, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

5. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ovvero con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.


Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 9) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la PA;
- 10) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).


- **Area a rischio n. 1: Gestione dell'iter concernente la partecipazione dalla Società a bandi o gare ad evidenza pubblica, nonché a procedimenti amministrativi.**

Attività sensibili:

- a) partecipazione a gare indette da PA;
- b) negoziazione delle condizioni e dei termini dell'accordo, anche a seguito di aggiudicazione della gara;
- c) gestione di sconti o promozioni;
- d) fornitura dei servizi oggetto del contratto;
- e) gestione dei pagamenti e dei reclami;
- f) partecipazione a procedimenti per il rilascio di permessi, certificazioni, autorizzazioni, concessioni e ogni altro provvedimento utile all'esercizio dell'attività.

Reati ipotizzabili:

- Peculato (art. 314, primo comma, 316 c.p.)
- Corruzione (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) adozione di una procedura/policy che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:
 - eventuali sconti, promozioni o benefici nei confronti di PA, PU o IPS sono soggetti a specifici iter autorizzativi;
 - in caso di partecipazione ad una gara pubblica, occorre assicurare l'evidenza di un controllo sulla completezza e veridicità della documentazione trasmessa alla PA;
 - occorre assicurare specifici controlli sulla genuinità e completezza della documentazione o delle informazioni trasmesse alla P.A.;
 - occorre uno specifico controllo degli importi riportati nelle fatture emesse nei confronti della PA o di PU o IPS, nonché dei documenti ad esse connessi;
 - occorre assicurare evidenza delle azioni intraprese e delle decisioni adottate a seguito di reclami ricevuti dalla Società;
- 2) predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi e/o delle forniture offerti dalla Società;
- 3) controllo sui servizi e/o sulle forniture effettivamente forniti alla clientela

- **Area a rischio n. 2: Richieste alla PA di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta**

Attività sensibili:

- a) richiesta e gestione autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta;
- b) presentazione esposti, denunce, querele o istanze;
- c) invio dati e informazioni su eventi a rischio reato.

Reati ipotizzabili:

- Peculato (art. 314, primo comma, 316 c.p.)

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- Corruzione (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- predisposizione di un elenco di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta, ecc., richiesti dalla Società, con indicazione della relativa eventuale scadenza e di coloro i quali hanno partecipato al relativo *iter* concessorio o autorizzativo;
- specifici controlli sulla completezza e veridicità della documentazione inviata alla PA in vista dell'ottenimento o del rinnovo di licenze/autorizzazioni/permessi, ecc.
- individuazione delle funzioni aziendali deputate a raccogliere, controllare ed inviare la documentazione alla PA ai fini del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. nonché a curare l'archiviazione di tutta la documentazione inviata e ricevuta.


Area a rischio n. 3: Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di personale, ambiente, salute e sicurezza

Attività sensibili:

- a) selezione e gestione del personale;
- b) predisposizione ed invio della documentazione concernente assunzioni/variazioni/cessazioni del rapporto di lavoro, incluse le categorie protette;
- c) adempimenti relativi all'apertura ed alla gestione delle posizioni previdenziali, nonché al pagamento dei contributi;
- d) gestione degli adempimenti riguardanti l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) individuazione delle risorse deputate: a) a svolgere gli adempimenti in materia di ambiente, di igiene, salute e sicurezza; b) ad intrattenere rapporti con la PA in caso di visite ispettive; c) a controllare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi/consegnati alla PA;
- 2) predisposizione di uno scadenziario dei termini previsti per gli adempimenti in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza;
- 3) formalizzazione per iscritto e archiviazione degli adempimenti svolti;
- 4) previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i risultati di eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA.

Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso e degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria

Attività sensibili:


a) Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di qualsiasi natura nella gestione del contenzioso. A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

i) corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato a una Società estera facente capo al medesimo;

ii) corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;

iii) corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo a occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio del pagamento di una somma di denaro;

iv) corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronuncia favorevole

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA	02
---	---	----

alla Società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla Società);


v) corruzione di un magistrato, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vi) corruzione di un funzionario di Enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o di verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vii) truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione alla induzione in errore dell'Autorità Giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria ecc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società;

viii) con particolare riferimento alla ipotesi di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 *decies* del Decreto, si indicano, a titolo esemplificativo, quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, l'ipotesi di induzione della persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere.

b) Gestione degli adempimenti di natura fiscale e/o tributaria (ad es., predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni) ed effettuazione dei versamenti in materia di imposte dirette ed indirette: possono presentare profili di rischio le attività svolte da Funzioni Aziendali che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato). Si segnala, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e la destinazione delle stesse a fini corruttivi. O, ancora, l'ipotesi di registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile e, più in generale, qualsiasi erogazione a Enti pubblici con finalità corruttive. Possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio della Società, le attività connesse alla contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti. Si rinvia a quanto si osserverà nella Parte Speciale dedicata ai reati societari.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:


- 1) attività di *reporting* periodico scritto da parte dei consulenti esterni in merito alle attività svolte ed allo stato delle controversie che coinvolgono la Società;
- 2) individuazione delle risorse deputate ad adempiere agli obblighi di natura fiscale e tributaria;
- 3) individuazione e designazione della figura incaricata dell'interlocuzione con il soggetto pubblico;
- 4) predisposizione di uno scadenziario degli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario;
- 5) controllo sulla completezza e veridicità di dati, documenti, informazioni trasmessi alla PA, nonché sulla congruità delle imposte e dei tributi pagati rispetto alla effettiva situazione della Società;
- 6) inserimento, nell'ambito dei contratti con i consulenti esterni della Società, della clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Area a rischio n. 5: Liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

Attività sensibili:

- a) gestione degli omaggi/utilità e delle donazioni effettuate o promesse, compresa la relativa rendicontazione;
- b) gestione delle spese di rappresentanza, compresa la relativa rendicontazione;
- c) gestione delle sponsorizzazioni.

Reati ipotizzabili:

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)


Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) per gli omaggi e liberalità, anche sotto forma di sconti/promozioni o altri benefici:
 - adozione di una policy/procedura che prevede: l'individuazione delle funzioni aziendali deputate a decidere in merito agli omaggi e alle liberalità eventualmente concessi, anche sotto forma di sconti o promozioni o altri benefici, garantendo ove possibile la partecipazione di almeno due funzioni aziendali;
 - un limite di Euro 150 per gli omaggi da erogare, con previsione di appositi livelli autorizzativi per gli omaggi di valore superiore (anche sotto forma di sconti/promozioni/benefici);
 - tracciabilità e documentazione degli omaggi/benefici/sconti erogati dalla Società.
- 2) Per le spese di rappresentanza:
 - definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti);
 - necessità di acquisire la validazione delle spese di rappresentanza da parte di uno o più responsabili, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa nonché di disporre il controllo di congruità della documentazione;
 - archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati.
- 3) Per le sponsorizzazioni:
 - possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Area a rischio n. 6: Gestione dei rapporti connessi a ispezioni o verifiche o richieste della PA

Attività sensibili:

- a) gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni/verifiche o richieste di dati/informazioni

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) adozione di una policy in materia di verifiche/ispezioni o richieste della P.A., che preveda:
 - la partecipazione, ove possibile, di almeno due risorse della Società alle ispezioni/verifiche della PA, nonché del fiduciario esterno di volta in volta incaricato dalla Società;
 - la verbalizzazione, ove possibile, degli incontri con i funzionari pubblici, nonché dei risultati emersi, con trasmissione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV dei verbali di cui al punto che precede;
- 2) individuazione delle risorse deputate a) a riscontrare le richieste della PA; b) a raccogliere ed inviare la documentazione richiesta, previo controllo di completezza e veridicità dei documenti/dati/informazioni trasmessi; c) a mantenere i contatti con la PA richiedente fino alla evasione della richiesta;
- 3) archiviazione delle richieste ricevute dalla PA e dei documenti inviati.


Area a rischio n. 7: Gestione dei finanziamenti e sussidi pubblici

Attività sensibili:

- a) richiesta, gestione e rendicontazione del contributo/finanziamento

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, comma 2, c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*, c.p.)

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) individuazione delle risorse deputate: a) a verificare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici; b) a verificare la completezza, la regolarità e la genuinità della documentazione e dei dati da presentare ai fini dell'ottenimento del finanziamento/contributo nonché in sede di rendicontazione; c) a gestire i contatti con l'ente pubblico erogante a seguito della concessione del finanziamento/contributo, incluso per ciò che attiene la rendicontazione; d) a curare la gestione del finanziamento/contributo ottenuto;
- 2) formalizzazione per iscritto, ove possibile, dei contatti intercorrenti con l'ente pubblico erogante;
- 3) archiviazione della documentazione concernente la richiesta, l'ottenimento, la gestione e la rendicontazione del contributo/finanziamento;
- 4) predisposizione, in sede di richiesta dei contributi per la formazione del personale, di un Piano di Formazione che illustri le specifiche attività che saranno effettuate;
- 5) flusso informativo annuale nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i finanziamenti, contributi e sovvenzioni pubblici ricevuti dalla Società.

Area a rischio n. 8: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale


Attività sensibili:

- a) gestione del processo di selezione, valutazione e scelta dei candidati;

definizione e formalizzazione della retribuzione e degli aumenti retributivi, nonché del sistema di incentivi, degli obiettivi ad essi connessi e dei criteri da utilizzare per valutarne il raggiungimento. Definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri benefit (ad es., premi, ecc.).

- b) Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;
- 2) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;
- 3) divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, o loro familiari, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società;
- 4) richiesta di sottoscrizione, in sede di selezione, di una dichiarazione riguardante eventuali rapporti di parentela con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- 5) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione.

Area a rischio n. 9: Selezione e gestione di fornitori/consulenti

Attività sensibili:

- a) gestione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti;
- b) selezione dei fornitori/consulenti;
- c) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti;
- d) gestione di beni aziendali: a titolo esemplificativo si indica quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, la cessione o il prestito a titolo gratuito di beni aziendali (ad es. automobili, immobili, ecc.) con finalità corruttive. Le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV;
- e) gestione dei pagamenti;
- f) gestione dei rapporti con fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da Enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi.


Reati ipotizzabili:

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- Corruzione (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 2) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;
- 3) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti/appaltatori b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti/appaltatori;
- 4) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;
- 5) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
- 6) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;
- 7) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di Contratto;
- 8) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;
- 9) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

Area a rischio n. 10: Tesoreria, contabilità e bilancio*¹

Attività sensibili:

- a) gestione e monitoraggio di incassi e pagamenti;
- b) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture attive;
- c) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture passive;

Reati ipotizzabili:

Tutti i reati considerati presupposto rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:


- 1) previsione di un adeguato processo approvativo, da parte dei responsabili, per le registrazioni di contabilità e per i pagamenti, con coinvolgimento di almeno due risorse aziendali;
- 2) adozione di specifiche policy in materia di fatturazione attiva e passiva;
- 3) nell'ambito del processo di fatturazione attiva, specifico controllo di congruità tra l'importo spettante alla Società in virtù degli accordi e quello fatturato al cliente, formalizzato mediante validazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 4) riconciliazione quotidiana tra gli importi fatturati e quelli incassati;
- 5) registrazione di incassi e pagamenti, con controllo sulla veridicità, congruità e completezza dei dati registrati a cura della Direzione Amministrativa;
- 6) adozione di un apposito sistema di gestione della contabilità che renda agevole la tracciabilità e l'archiviazione delle fatture attive e passive;
- 7) previsione di una riconciliazione mensile dei conti bancari.

Area a rischio n. 11: Controllo di gestione*

Attività sensibili:

- a) raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali;

¹*Area che presenta un rischio "indiretto" poiché, pur non essendovi un contatto diretto con la P.A., potrebbe supportare la commissione dei reati nell'ambito delle altre aree a rischio.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- b) gestione flussi finanziari;
- c) gestione degli extra-budget.

Reati ipotizzabili:

Tutti i reati considerati.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) Elaborazione di un report con cadenza mensile di contabilità analitica nonché di un report trimestrale in cui sono indicati (i) i dati riguardanti il medesimo periodo dell'anno precedente; (ii) i dati consuntivati dell'anno in corso; (iii) i dati di budget del trimestre di riferimento;
- 2) condivisione del budget tra le diverse funzioni aziendali e discussione su eventuali scostamenti;
- 3) controllo preventivo dell'utilizzo di risorse finanziarie a cura del Consiglio di Amministrazione;
- 4) previsione di un flusso informativo periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere trasmesso il bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

6. - I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Francesco Pisani & Figli S.p.A.:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	--	-----------

di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la PA (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei comportamenti sin qui ricordati è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) distribuire o promettere denaro, omaggi, regali, vantaggi ed altre utilità, qualora non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi della Società; i regali, vantaggi o utilità sono in ogni caso assolutamente vietati quando sono destinati, direttamente o indirettamente, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (o loro familiari) e sono volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. Tutti i regali e gli omaggi offerti - inclusi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o di loro familiari;
- c) effettuare prestazioni in favore dei partner, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o contrattuale costituito;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.


E', altresì, **vietato**:

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace a organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;
- nella fase di ammissione al bando, è vietato fornire false rappresentazioni della realtà sociale, o dei titoli e competenze della Società, al fine di rientrare nei criteri di selezione dei partecipanti alla gara non avendone pienamente i titoli;
- nella successiva fase di negoziazione della gara è fatto divieto di offrire o promettere indebite utilità ai funzionari pubblici (reato di corruzione), al fine di ottenere condizioni contrattuali altrimenti non conseguibili;
- assumere pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ovvero ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;
- durante la fase di esecuzione di una commessa è, comunque, vietato porre in essere condotte illecite (anche attraverso l'induzione o corruzione del pubblico funzionario) volte ad assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica).

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti i seguenti ulteriori adempimenti da parte dei destinatari:

- gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;
- in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p>02</p>
---	---	-----------

- quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;
- i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti a informare la Società e l'OdV circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o a organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, delle quali verrà svolto debito riscontro;
- coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;
- con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni funzione aziendale;
2. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

3. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
4. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

7. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "A" –Reati nei confronti della PA</p>	<p style="text-align: center;">02</p>
---	---	---------------------------------------

8. - SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i) attività aziendale svolta a contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;
- iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;
- iv) esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività;
- v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.